Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli - Belluno

COMUNITÀ MONTANE
NUOVE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

In attesa che, a livello nazionale, venga superata l'infelice distinzione tra le "Unioni speciali" per i Comuni fino a 1.000 abitanti e le Unioni per gli altri Comuni, per rafforzare il percorso verso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni nei Comuni montani la **Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli**, sulla scorta della sua pluriennale esperienza di ricerca, ritiene sciagurata l'ipotesi dell'estinzione delle Comunità montane (il cui reticolo territoriale può essere semmai ripensato). Pertanto formula le seguenti **considerazioni-raccomandazioni**, in vista di un intervento legislativo che sarebbe auspicabile vedere approvato **a breve** per non creare ulteriori incertezze e disorientamenti in chi opera negli enti locali della montagna veneta:

1) I **Comuni montani**, fino alla soglia demografica dei **5.000 abitanti** (e non 3.000 come stabilito dalla recente L.R. n. 18) esercitano obbligatoriamente in forma associata, attraverso un'Unione di Comuni, tutte o gran parte delle loro funzioni fondamentali che verranno determinate dalla Carta delle autonomie.

2) La **Comunità montana**, alla luce anche di quanto già in essere su molti territori, rappresenta la forma di **Unione obbligatoria polifunzionale** dei Comuni montani e deve essere l'unica forma associativa fra i Comuni coinvolti. Pertanto si suggerisce la trasformazione, senza soluzione di continuità, delle Comunità montane venete in Unioni dei Comuni montani[1]. All'Unione dei Comuni montani - che deve conservare la fisionomia di **ente di vallata** - possono aderire Comuni montani con popolazione maggiore rispetto alla soglia demografica di cui sopra (Belluno, Feltre, Asiago, Cortina d'Ampezzo, Santa Giustina, Sedico, ecc.). Al contrario, va scoraggiato l'uso da parte dei Comuni interessati del modulo convenzionale, in quanto ai fini di una effettiva razionalizzazione dell'attività amministrativa la convenzione rappresenta uno strumento di debole, se non dubbia, efficacia.

2bis) Pertanto, anche i**n deroga** ai principi generali sulle Unioni dei Comuni, le Unioni montane comprendono (o possono comprendere) anche Comuni totalmente montani che appartengano a una soglia demografica superiore a quella per la quale è obbligatorio l'esercizio associato delle funzioni e che facciano parte della stessa area omogenea.

3) Le Unioni montane potranno essere destinatarie di **funzioni aggiuntive**, rispetto a quelle comunali, in attuazione degli articoli 14-15 del nuovo Statuto del Veneto, 44 della Costituzione e 174 del Trattato dell'Unione europea (è il campo degli «interventi speciali per la montagna», del settore agricoltura-foreste e del turismo d'alta montagna); in tal senso si rinvia agli **articoli 12-13 del pdl n. 262** (che ha recepito le proposte del «Libro bianco sulla montagna veneta») [2].

---

[1] In tal senso è orientata la Regione Piemonte: il Consiglio regionale delle Autonomie locali ha stabilito che «le Comunità montane si trasformano **(senza soluzione di continuità per quanto riguarda il patrimonio, i rapporti giuridici e il personale)** in una o più Unioni montane di Comuni». Sul punto della messa in liquidazione di Comunità montane, con gravi conseguenze dal punto di vista "successorio", è sempre attuale il caso della "vecchia" Comunità montana Bellunese soppressa dalla L.R. 19/1992 e tuttora in corso di liquidazione!

[2] Anche lo schema della Carta delle autonomie fa riferimento a «specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani».

4) L'**organo di indirizzo** delle Unioni (Comunità) montane deve essere in linea con l'orientamento nazionale sulle Unioni di Comuni che prevede la designazione di rappresentanti da parte di ciascun Comune. Qui si ri-propone la formula **"2+1"**, mentre **non convince** l'ipotesi dell'organo consiliare **"assemblea dei sindaci"**, in quanto tale direttorio attenuerebbe l'approccio intercomunale dello stare «insieme».

5) Le Unioni dei Comuni montani e parzialmente montani, nel rispettivo Statuto, possono continuare ad essere **denominate "Comunità montane"** (anche per ribadirne l'indiscutibile ruolo storico-identitario) con la dicitura "Unione dei Comuni Comunità montana ……..".

6) Non essendo le Unioni montane enti strumentali della Regione, la presidenza della **Conferenza permanente per la montagna** dovrebbe essere assegnata anche ad ente territoriale diverso dalla Regione, facendo altresì svolgere a tale organismo (vedi **articolo 15 del pdl n. 262**) «un ruolo di razionalizzazione e coordinamento nel rapporto di collaborazione tra enti locali montani e strutture regionali, anche quale organo di raccordo degli stessi».

7) Da ultimo, vanno abrogate la L.R. n. 19/1992 (per la parte ordinamentale), la L.R. n. 52/1993 e l'art. 15 della L.R. n. 18/2012.

Belluno, 18 giugno 2012